STATUTO

TITOLO I – Principi Generali e mission

La Federazione Medie e Piccole Imprese, in sigla "F.M.P.I", con sede legale a Roma è una Federazione Datoriale che rappresenta le Imprese e tutti coloro che esercitano un'attività di servizi e/o professionale, (professioni non regolamentate) ad essa iscritte.

Partecipa al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

E' autonoma ed indipendente. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi che costituisce parte integrante del presente statuto.

F.M.P.I esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1.esprimere una efficace rappresentanza ad ogni livello territoriale e settoriale e in tutte le sedi di interlocuzione esterna

2.assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza al sistema associativo che ad essa fa riferimento

3.erogare efficienti servizi, sia di interesse generale e trasversale che su specifiche tematiche.

A tal fine, F.M.P.I è impegnata a:

1.valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise

2.coordinare e promuovere sinergie ed integrazioni tra le sue due sedi e tra queste e le articolazioni regionali, territoriali e settoriali

3.sostenere i processi decisionali attraverso una partecipazione ampia ed unitaria di tutte le espressioni organizzative del sistema associativo

4.definire per le Associazioni che compongono il sistema una scala dimensionale minima e standard qualitativi relativamente all'erogazione dei servizi ritenuti strategici

5.attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni

6.dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

TITOLO II – Scopi della Federazione

Art. 2 – Scopi della Federazione

"F.M.P.I" ha per scopi:

1. la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l'azione;
2. raggruppare nell'Associazione tutte le attività di settore (a titolo esemplificativo terziario, pubblici esercizi, turismo) e di tutti coloro che esercitano un'attività di servizi e/o professionale, (professioni non regolamentate) su tutto il territorio nazionale;

3. stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti sia pubblici che privati, Persone Fisiche e/o qualsiasi soggetto, al fine di far ottenere ai propri Soci vantaggi e/o agevolazioni inerenti la loro attività aziendale e/o professionale;
4. assistere e tutelare i Soci in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle loro attività, nei confronti della località, dei singoli operatori economici, delle Associazioni di Categoria, nonché degli Enti Pubblici e di quelli Privati;
5. curare l'immagine dei Soci creandone una compagine omogenea basata sull'unità di intenti e di comportamento che contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazione delle attività aderenti;
6. stipulare CCNL nazionali a tutela delle aziende e degli imprenditori del settore specifico di appartenenza.

Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione può, tra l'altro:

- ✓ assumere ed incentivare iniziative di interesse comune ai Soci nel campo dell'immagine, della comunicazione, della promozione e del marketing;
- ✓ promuovere iniziative per la valorizzazione della categoria anche attraverso accordi con Aziende ed Enti sia Pubblici che Privati che possano valorizzare i beni ed i servizi dei Soci;
- ✓ rappresentare la categoria, ogniqualvolta si renda necessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza e l'apporto dell'Associazione sia utile, necessaria e/o conseguente per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati;
- ✓ designare propri rappresentanti a rivestire cariche di qualsiasi genere ed in qualsiasi Ente sia pubblico che privato;
- ✓ promuovere ed organizzare incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde su tematiche riguardanti le attività degli iscritti e comunque nell'interesse degli associati.
- ✓ promuovere ed organizzare attività formative professionali promosse da enti od organismi paritetici;
- ✓ favorire la collaborazione con analoghe associazioni anche internazionali;
- ✓ svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative a carattere commerciale.
- ✓ l'organizzazione e l'erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema federale, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- ✓ l'attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza, in coerenza con le linee strategiche generali ed in armonia con i principi organizzativi contenuti nel presente Statuto;
- ✓ la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.

Gli scopi generali della Federazione sono perseguiti mediante le funzioni specifiche attribuite dal presente Statuto ai diversi ambiti e livelli che compongono il sistema federale.

Art. 3 - Attività istituzionali e ruoli organizzativi

Sono attività istituzionali di F.M.P.I:

1.il dialogo e il confronto con tutte le componenti della società per una efficace rappresentanza politico-organizzativa e per favorire l'affermazione di una cultura d'impresa e di mercato nel Paese, improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole

2.l'elaborazione di organiche politiche industriali, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo, in coerenza agli indirizzi della UE, con particolare attenzione alle politiche di coesione ed a quelle per lo sviluppo economico territoriale

3.la promozione della semplificazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento alla riduzione delle tempistiche

4.la partecipazione a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, come leve competitive per lo sviluppo del Paese

5.l'ammodernamento e la semplificazione del sistema di relazioni industriali, con obiettivi di recupero e crescita della competitività

6.il sostegno a un sistema di relazioni moderne tra mondo imprenditoriale e sistema creditizio e finanziario

7.il supporto all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione dell'attrattività del sistema Paese

8.l'accompagnamento all'evoluzione tecnologica, l'implementazione del tasso di innovazione e l'apertura al mercato digitale globale

9.lo sviluppo della formazione continua degli associati e del capitale umano del sistema e delle imprese.

10. la promozione di attività di studio, anche con la istituzione di un apposito ufficio, nel campo dell'economia, del diritto, del credito, della finanza ed in ogni settore ritenuto necessario per perseguire gli scopi associativi

11. l'incentivazione e la partecipazione ad attività di comunicazione anche mediante la fondazione, la partecipazione, accordi di collaborazione e contratti di lavoro nel campo dell'editoria, della comunicazione, della formazione e di ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi sociali.

A tal fine, nell'esercizio dei propri ruoli di indirizzo e coordinamento, F.M.P.I assicura:

1.capillarità ed incisività di azione attraverso: presenza diffusa sul territorio e nei settori, vicinanza alle esigenze delle imprese, prossimità e presidio diretto degli snodi istituzionali ai diversi livelli, adeguata vocazione e proiezione internazionale

2.monitoraggio e governo della struttura del sistema e dei suoi meccanismi di funzionamento allo scopo di: realizzare continue semplificazioni strutturali e funzionali, eliminare sovrapposizioni e ridondanze, assicurare uniformità di governance, ricondurre ad una organica ed unitaria visione strategica le azioni di rappresentanza esercitate attraverso la pluralità degli attori del sistema associativo

3.garanzia della qualità ed efficienza dei servizi tipici, da erogare con modalità di omogeneità ed economicità, e promozione di servizi innovativi, ad alto valore aggiunto e forte capacità di fidelizzazione

4.flessibilità delle strutture tecnico-operative, funzionamento rapido ed efficace, snellezza delle procedure organizzative interne

5.verifica dei requisiti per l'accesso e la permanenza nel sistema associativo e valutazione della coerenza dei comportamenti per assicurare il più ampio coinvolgimento degli imprenditori e garantire adeguata rotazione nelle cariche.

F.M.P.I può tuttavia promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO III - SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 4 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Protagoniste nella determinazione delle scelte politico-strategiche di rappresentanza e destinatarie delle attività del sistema associativo di F.M.P.I sono le Imprese.

Il perimetro della rappresentanza è inclusivo e vede la compartecipazione organica di imprese rappresentative di diversi settori merceologici ed aree di attività, di ogni dimensione ed assetto societario e proprietario.

Sono soci del sistema associativo di F.M.P.I, attraverso l'adesione alle Associazioni che lo compongono, le Imprese e tutti coloro che esercitano un'attività di servizi e/o professionale, (professioni non regolamentate)

a. siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale

b. diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale

c.si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi

d. dispongano di una adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Spetta alla Segreteria Federale di indirizzo etico e dei valori associativi la valutazione di conformità ai principi, valori e scopi di F.M.P.I di ogni eventuale allargamento del perimetro della rappresentanza, così come individuato dal presente articolo.

Per l'approvazione delle domande di adesione a F.M.P.I di associazioni rappresentative di nuovi settori, di competenza della Segreteria Federale, è richiesto il voto favorevole dei 4/5 dei presenti che rappresentino almeno la metà dei componenti.

A livello territoriale, al fine di garantire la simmetria della rappresentanza associativa rispetto al perimetro nazionale e per uniformare le modalità di accesso e partecipazione al sistema associativo delle diverse tipologie di imprese, le Associazioni di territorio di cui al successivo articolo devono prevedere nei rispettivi statuti due distinte categorie di soci:

a. **soci ordinari**, con pieni diritti e doveri associativi: vi rientrano le Associazioni Territoriali e Nazionali che confluiscono in F.M.P.I, il cui rapporto contributivo con il sistema associativo sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale

b. **soci aderenti**, vi rientrano le imprese, le ditte individuali e gli esercenti attività di servizi e/o professionali (professioni non regolamentate) aderenti alla F.M.P.I per il tramite delle Associazioni Territoriali e Nazionali il cui rapporto contributivo con il sistema associativo sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Le imprese aderenti alla FMPI (soci aderenti) sono rappresentate a livello Territoriale dalle Associazioni Territoriali (soci ordinari) a cui sono iscritte. Pertanto la rappresentanza delle stesse, nei vari settori e delle varie categorie di riferimento, è devoluta alle Associazioni Territoriali aderenti alla F.M.P.I.

Art. 5 – Codice Etico

"F.M.P.I" adotterà un Codice Etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema federale. Il Codice Etico di "F.M.P.I è proposto dalla segreteria federale e dovrà essere approvato dall'Assemblea nazionale. Il Codice Etico di "F.M.P.I", così come approvato dall'Assemblea nazionale, dovrà essere recepito e allegato allo Statuto di ciascuna organizzazione di ciascun livello della Federazione.

TITOLO IV – Il sistema federale: organizzazione e funzioni

Art. 6 – Il sistema federale

Il sistema federale è l'insieme coordinato delle attività e delle strutture che costituiscono diretta attuazione degli scopi e delle funzioni facenti capo alla Federazione, ai suoi soci e agli enti ed organismi collegati.

Soci aderenti della Federazione e quindi di "F.M.P.I" sono:

1. le Imprese; ditte individuali.
2. gli esercenti 'attività di servizi e/o professionale (professioni non regolamentate);

Soci ordinari della federazione e quindi di FMPI sono:

- le Associazioni Territoriali;
- le Associazioni Nazionali;

Le Associazioni Territoriali e le Associazioni Nazionali sono associazioni di diritto privato dotate, fra loro reciprocamente e nei confronti dei terzi, di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità con le disposizioni del presente Statuto.

Tutti i livelli che compongono il sistema federale conformano la propria azione ai principi e agli scopi previsti dal presente Statuto.

Ad ogni livello del sistema federale, i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso il pertinente livello del sistema, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

TITOLO V – Requisiti di ammissione alla Federazione

Art. 7 – Requisiti di ammissione alla Federazione

Possono essere ammesse alla Federazione, in qualità di soci ordinari, le Associazioni Territoriali e le Associazioni Nazionali che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere uno Statuto in armonia con il presente Statuto e conforme ai contenuti vincolanti di cui al successivo comma;
b) disporre autonomamente di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei confronti degli associati e per lo sviluppo complessivo del sistema federale;
c) svolgere esclusivamente attività coerenti con gli scopi statutari e volte a beneficio dei partecipanti, degli associati e della Federazione;
d) garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa dell'associazione, mettendo a disposizione della Federazione, in maniera periodica o su richiesta, i dati associativi, i bilanci e, laddove ritenuto necessario, ogni documento contabile, anagrafico o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della gestione dell'associazione stessa, nonché delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate;
e) accettare che la Federazione effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di periodico monitoraggio in ordine alla permanenza dei suddetti requisiti, nonché di acquisizione periodica dei dati degli associati e delle informazioni relative alle quote associative ed ai contributi da questi versati, anche ai fini della misurazione della rappresentatività, e nell'ambito del più corretto ed equilibrato sviluppo complessivo del sistema confederale e degli Enti ad esso collegati .

Gli Statuti delle Federazioni Territoriali le Associazioni Territoriali e le Associazioni Nazionali prevedono:

1) l'esplicita attestazione di appartenenza al sistema federale, di accettazione e rispetto del presente Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi della Federazione;
2) valori, identità, scopi e funzioni corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto;
3) Organi associativi coerenti con i principi e le norme previste nel presente Statuto, procedure di formazione, composizione, disciplina delle incompatibilità, durata e funzioni degli Organi stessi coerenti con quelle previste dal presente Statuto;
4) il pagamento da parte di tutti gli associati della quota di contribuzione al livello del sistema cui aderiscono, secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi,
5) l'utilizzazione, sempre ed in ogni forma di comunicazione, della denominazione prevista nel presente Statuto, accompagnata dalla specificazione della propria identità territoriale ovvero di altra denominazione, nonché, comunque, del logo definito da F.M.P.I;
6) la presa d'atto che la denominazione di cui ed il relativo logo sono marchi registrati di proprietà di F.M.P.I;
7) la loro adozione ed utilizzazione sono riservate ai soci di F.M.P.I e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema federale, nonché al rispetto delle norme del presente Statuto. La concessione di denominazione e relativo logo ad Associazioni e strutture aderenti ai predetti soci federali spetta esclusivamente a questi ultimi che ne determinano limiti, modalità e responsabilità. F.M.P.I, per l'ipotesi di trasgressione delle predette norme commessa con dolo o colpa grave, ferma e salva l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l'utilizzazione della denominazione e/o del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni;

8) la redazione dei bilanci secondo lo schema predisposto da "F.M.P.I", l'obbligo di inoltro annuale, alla stessa F.M.P.I, dei bilanci approvati accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Presidente attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili
9) l'impegno ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui all'art.16 del presente Statuto,

Le domande di ammissione alla Federazione da parte di nuove Associazioni Territoriali e di Associazioni Nazionali sono rivolte alla Segreteria Federale, che delibera in merito, e devono essere corredate da esaustiva documentazione attestante l'integrale possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2. La delibera con cui la Segreteria Federale accoglie la domanda di ammissione è comunicata per iscritto, oltre che alla associazione richiedente alle Associazioni Territoriali ed alle Associazioni Nazionali già associate alla Federazione. Queste ultime, solo se in regola con tutti gli obblighi contributivi nei confronti della Federazione, entro 30 giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto. Contro il rifiuto alla domanda di ammissione è ammesso entro 30 giorni ricorso inappellabile al collegio dei probiviri

TITOLO VI – GOVERNANCE

Art. 8. – Struttura e Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea Nazionale; la Segreteria Federale; il Presidente e due Vice Presidenti; il Presidente Regionale della Federazione, il Collegio Nazionale dei Revisori; il Collegio dei Probiviri; il Comitato elettorale.

Tutte le cariche elettive della F.M.P.I hanno durata triennale.

Ad ogni altro livello del sistema federale, tutte le cariche elettive hanno durata triennale.

Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.

Sono Organi con funzioni di Governo, la Segreteria Federale, il Presidente e due vicepresidenti. Sono Organi con funzioni di controllo e garanzia il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri

L'avviso di convocazione pubblicato 15 giorni prima sul sito della Federazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia accertato in via elettronica.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell'Organo di cui fa parte determina l'automatica decadenza della relativa carica.

Art. 9. – Assemblea criteri per la rappresentanza

L'Assemblea Nazionale è costituita dai legali rappresentanti delle Associazioni Territoriali/ Presidenti degli Associati effettivi - o da un loro rappresentante formalmente delegato dal legale rappresentante - e si riunisce in convocazione ordinaria almeno una volta l'anno.

Ciascun Presidente esprime il numero di Delegati assegnati alla propria organizzazione sulla base del numero delle Aziende iscritte in regola con il versamento dei contributi associativi determinato in proporzione al numero dei dipendenti di ogni singola impresa iscritta

A ciascuna Associazione Territoriale, comunque, viene assegnato, convenzionalmente, un Delegato se in regola con il versamento dei contributi associativi.

La determinazione del numero dei delegati verrà definita secondo il regolamento elettorale approvato dal Comitato Elettorale.

Art. 10. – Assemblea composizione

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle Associazioni Territoriali.

Per legali rappresentanti delle Associazioni Territoriali si intendono il Presidente, ovvero altro componente allo scopo delegato dal Presidente.

Art.11. – Assemblea competenze

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- stabilisce le linee di politica sindacale e generale della Federazione;
- approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti; il Conto preventivo dell'anno successivo e la delibera della Segreteria Federale che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

L'Assemblea ordinaria elegge:

1) il Presidente;
2) la Segreteria Federale;
3) il Collegio dei Revisori dei conti;
4) il Collegio dei Probiviri;
5) i componenti del Comitato Elettorale,

Inoltre, l'assemblea ordinaria delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche statutarie;
- sul Codice Etico;
- sullo scioglimento della Federazione ai sensi dell'art.27 del presente Statuto.

Art. 11Bis – Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno

L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dalla Segreteria Federale, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il

Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.

In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso sul sito della Federazione fino a 15 giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il Rendiconto ed il Conto preventivo, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre di almeno il 20% dei voti totali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, due scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

Per lo scioglimento della Federazione è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

Un numero non inferiore al 40% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 40% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, della Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art.12 – **Consiglio dei Presidenti Aggiunti ed Ufficio di Presidenza**

E' istituito il Consiglio dei Presidenti Aggiunti.

Su designazione del presidente di FMPI, sentita la segreteria federale, fanno parte del Consiglio dei Presidenti Aggiunti fino a venti componenti con compiti di rappresentanza esterna della Federazione e di offrire una collaborazione di carattere esecutiva nei comparti e/o dipartimenti di competenza, così come assegnati dal presidente ed istituiti.

Il presidente di FMPI potrà conferire ad ognuno dei presidenti aggiunti incarichi e deleghe specifiche di rappresentanza anche esterna.

Il presidente di FMPI può istituire un ufficio di presidenza, di sua stretta pertinenza, con compiti consulenziali per le materie ritenute più opportune afferenti all'attività della Federazione.

Tali incarichi e attribuzioni di competenze saranno ricoperti a titolo gratuito.

Art.13 – Direttore Generale

Il presidente può nominare un direttore generale con il compito di coadiuvare il presidente, il consiglio dei presidenti aggiunti, la segreteria federale e l'assemblea nazionale e ne attua le disposizioni.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli organi ai quali propone quanto ritiene necessario per il migliore andamento dell'associazione.

Il direttore generale è responsabile del funzionamento della struttura interna e dirige tutte le attività assicurandone il coordinamento nel rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle circolari della Federazione."

Art. 14 – Segreteria Federale: composizione

La Segreteria Federale è composta da 7 componenti di cui fanno il Presidente Nazionale, che la presiede, e i membri eletti dall'Assemblea Nazionale.

Il componente della Segreteria Federale che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, presso il livello del sistema e/o l'Organizzazione di provenienza, la carica in virtù della quale è stato eletto in Segreteria Federale o vi fa parte di diritto, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

Fuori dai casi previsti dal precedente comma 3, qualora, in corso di esercizio, un componente della Segreteria Federale, venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, tutte le cariche associative decadono e l'Assemblea per il rinnovo delle stesse, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente.

L'elezione dei consiglieri è disciplinata dal Regolamento Elettorale

Art. 15 – Segreteria Federale: competenze

La Segreteria Federale determina le direttive dell'azione del sistema federale, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Nazionale.

La Segreteria Federale, inoltre

- individua, tra i propri componenti, due vicepresidenti;
- nomina i componenti degli Enti partecipati;
- verifica il possesso dei requisiti formali per le adesioni alla Federazione nel rispetto dello statuto, del Codice etico e dei valori associativi;
- valuta la conformità degli Statuti delle Federazioni Territoriali e Nazionali;

- predispone ogni anno il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo ed i criteri di determinazione dei contributi federali e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale. La Segreteria Federale, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea Nazionale;
- delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari della Federazione;
- delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina competenze;
- su proposta del Presidente ratifica i contratti o accordi integrativi di cui all'art.3 del presente Statuto;
- delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione della Federazione negli enti ed organismi collegati diversi dalle società, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
- decide sulle domande di ammissione alla Federazione e stabilisce le modalità di adesione alla stessa;
- delibera sull'ammissione alla Federazione delle Associazioni Nazionali;
- delibera sugli ambiti di rappresentanza delle Federazioni di settore nazionale;
- può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
- può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi federali;
- nell'ipotesi in cui emergano, a carico di qualsiasi livello del sistema, criticità, inadempienze o violazioni statutarie e tali da poter arrecare pregiudizio grave ed imminente alla federazione od al sistema federale, adotta provvedimenti di immediato intervento di sostegno nei confronti degli Organi del livello interessato valutando la tipologia di atti da porre in essere per consentire un tempestivo ripristino delle normali condizioni di efficienza organizzativa del livello interessato anche individuando, eventualmente, un incaricato ad acta, e proponendolo per la nomina ai competenti Organi del livello interessato;
- delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "F.M.P.I" presso: enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
- esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 16 – La Segreteria Federale: modalità di convocazione e svolgimento

La Segreteria Federale è convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente

provvede alla convocazione della Segreteria Federale entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione della Segreteria Federale provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione della Segreteria Federale è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

La Segreteria Federale è validamente riunita quando è presente, anche in via telematica, almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni della Segreteria Federale sono prese a maggioranza dei votanti;

Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 17 – Presidente Nazionale

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale, come da regolamento elettorale, previa presentazione della propria candidatura sottoscritta da parte di un numero di componenti dell'Assemblea Nazionale che rappresenti almeno un quarto dei voti complessivi. Ciascun componente dell'Assemblea Nazionale può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura alla carica di Presidente. Il Regolamento Elettorale determina i tempi e le modalità di presentazione della candidatura alla carica di Presidente.

Può essere altresì eletto alla carica di Presidente Nazionale – purché svolga la propria attività da almeno tre anni e previa presentazione della propria candidatura nei termini di cui al precedente comma 1 – un imprenditore, un professionista, un lavoratore autonomo aderente ad uno dei livelli del sistema federale, ai sensi dell'art.6 del presente statuto o il legale rappresentante o l'amministratore con deleghe operative di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli.

Il Presidente:

- ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione Medie e Piccole Imprese (FMPI);
- ha la rappresentanza politica della Federazione ed esercita l'azione politico-sindacale nell'ambito delle relazioni con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali. A tal fine si avvale di un Ufficio di Presidenza, al quale sottoporre tematiche ed iniziative a carattere strategico o di elevato impatto per il Sistema, oggetto di deliberazione da parte dei competenti Organi;
- esercita potere di impulso e vigilanza su tutto il sistema federale e sul rispetto dello Statuto federale;
- ha la gestione ordinaria della Federazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento dell'attività della Federazione stessa;

- conferisce deleghe operative e di rappresentanza ai due Vice-Presidenti che possono sostituirlo in caso di assenza o di impedimento ed eventualmente anche altri componenti della segreteria federale su specifiche tematiche o adempimenti;
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Federazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- può assumere il personale necessario alle attività della Federazione;
- può conferire incarichi professionali, di rappresentanza e per attività specifiche a persone di specifica competenza;
- accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Federazione, salvo successiva ratifica da parte della Segreteria Federale;
- potrà provvedere, senza la preventiva autorizzazione della Segreteria Federale alle seguenti operazioni:

1. traenza di assegni bancari e postali;
2. apertura di conti correnti bancari e postali;
3. sottoscrizione di contratti di ordinaria amministrazione ed al pagamento delle spese ordinarie di gestione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Energia Elettrica, Utenza Telefonica, pagamento emolumenti, ecc.
4. sovrintende e coordina l'attività contabile, prevedendo alla corretta tenuta dei libri associativi e delle scritture contabili obbligatorie e ausiliarie
5. può esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Segreteria Federale, salvo ratifica nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

- esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente più anziano d'età, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque componenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema, , i quali devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente.

Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo regolamento.

La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso la Federazione, è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, relative al Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso la Federazione, si applicano ai Collegi dei Revisori dei Conti costituiti presso gli altri livelli territoriali, settoriali e categoriali del sistema federale. Il requisito della iscrizione al Registro dei Revisori Legali riguarda il solo Presidente del Collegio. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo costituito nell'ambito del medesimo livello del sistema.

Art. 19 – Collegio dei Probiviri

Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e uno supplente, eletti tra Avvocati o comunque dottori in materie giuridiche.

La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema, con la carica di Presidente di un livello del Sistema di cui all'art. 6 del presente Statuto, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo della Federazione.

Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

Il Collegio dei Probiviri è costituito presso la Federazione e delibera sulle seguenti questioni:

a) sui provvedimenti di esclusione o di altro tipo di provvedimento riguardante le diverse articolazioni dei diversi livelli del sistema federale, specificandone i motivi;
b) sulle controversie tra soci della Federazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati di Organi della Federazione, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione alla Federazione, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo;
c) in funzione di Organo di riesame, sulle decisioni assunte dai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni altro livello del sistema. Al fine di fornire al sistema federale elementi di orientamento per una uniforme risoluzione delle controversie, le deliberazioni del Collegio dei Probiviri costituito presso la Federazione sono periodicamente comunicate ai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni altro livello del sistema. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri del presente comma 7 è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Segreteria Federale;

esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo della Federazione.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 20 – Presidente Federazioni Regionale della Federazione

Il Presidente Regionale della Federazione è eletto dalle Associazioni Territoriali della Regione di competenza secondo il Regolamento elettorale;

Il Presidente Regionale della Federazione

- ✓ coordina le attività politico-sindacale delle Associazioni Territoriali della Regione di competenza;
- ✓ si relaziona con la Segreteria Federale per coordinare gli indirizzi politici regionali ed eseguire gli indirizzi di politica federale

- ✓ propone l'adesione e l'esclusione delle Associazioni Territoriali presenti nel territorio regionale alla Segreteria Federale e al Collegio dei Probiviri.

Art. 21 – Comitato Elettorale

Il Comitato Elettorale è composto da tre membri.

Il Comitato Elettorale esercita le seguenti funzioni:

- ✓ predispone i Regolamenti Elettorali;
- ✓ cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal regolamento.

I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:

a) accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui all'art. 4 del presente statuto;

b) provvede alla raccolta delle deleghe dei rappresentanti legali delle Associazioni Territoriali nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;

c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;

d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;

e) affigge – nel luogo delle elezioni – le liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;

f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali – predisposte dalla Segreteria Federale competente in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;

g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;

h) procede allo spoglio delle schede;

i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.

l) il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale della Federazione.

Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. L'adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto.

TITOLO VII – Recesso ed esclusioni

Art. 22 – Recesso

Il recesso dalla Federazione si esercita con apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione interessata, corredata dalla delibera all'uopo assunta dall'Assemblea Nazionale e comunicata al Presidente della Federazione mediante lettera raccomandata a.r.

Il recesso dalla Federazione è deliberato, con le maggioranze previste dai rispettivi Statuti, dall'Organo associativo dell'Organizzazione interessata corrispondente all'Assemblea Nazionale. La convocazione dell'Organo associativo chiamato a deliberare sul recesso è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente della Federazione mediante lettera raccomandata a.r. La deliberazione di recesso, assunta in conformità con il presente articolo, diventa efficace, nei confronti della Federazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti della Federazione.

La Federazione, su delibera della Segreteria Federale, conseguentemente alla deliberazione di recesso assunta, può farsi carico della costituzione di un nuovo livello del sistema federale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello receduto.

Art. 23 – Esclusione

L'esclusione dalla Federazione delle Associazioni Territoriali e delle Associazioni di Categoria Nazionali è deliberata dalla Segreteria Federale. Per gli aspetti procedurali si rimanda al regolamento del Collegio dei Probiviri.

L'esclusione non fa venir meno il rapporto di partecipazione e associativo di cui all'art. 4 del presente Statuto, con le imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi aderenti all'associato escluso, i quali, anche prima della costituzione del nuovo livello del sistema federale , continuano ad avere diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, con il conseguente impegno in ordine alla contribuzione, secondo le norme del medesimo Statuto ed i deliberati degli Organi della Federazione. Al fine di rendere effettiva la continuità della partecipazione alla vita associativa, da parte degli aderenti all'associato escluso, la Federazione fornisce prestazioni di servizi ed assistenza sindacale, direttamente, o per il tramite delle proprie articolazioni presenti nel medesimo territorio dell'associato escluso ovvero in territori limitrofi (Associazioni Territoriali ed Associazioni Nazionali). Con la costituzione del nuovo livello del sistema federale, gli aderenti all'associato escluso entrano di diritto a far parte di tale nuovo livello.

TITOLO VIII – Risorse del sistema

Art. 24 – Contribuzione

Tutti gli altri livelli territoriali, settoriali e categoriali che compongono il sistema federale hanno il dovere di corrispondere alla Federazione il contributo ordinario annuale, secondo i parametri stabiliti dalla Segreteria Federale ed approvati dall'Assemblea Nazionale.

La Federazione ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura degli altri livelli territoriali, settoriali e categoriali del sistema federale nei suoi riguardi, con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la stessa "F.M.P.I".

Per quanto di propria competenza, ogni livello del sistema federale garantisce il finanziamento dell'intero sistema attraverso l'effettiva riscossione delle quote dovute e si impegna a comunicare ai propri associati la ripartizione delle stesse, nonché i vantaggi ed i servizi offerti dal sistema a fronte della contribuzione.

Art. 25 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Federazione, nonché degli altri livelli del sistema federale, ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 26 – Conto preventivo e Rendiconto d'esercizio

La Federazione, nonché degli altri livelli del sistema federale, approvano, secondo le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo e con le modalità previste dai rispettivi Statuti, il Rendiconto relativo all'esercizio precedente ed il Conto preventivo per l'esercizio successivo.

Con apposito regolamento, tenuto conto delle disposizioni emanate in materia dagli Organi Nazionali preposti alla statuizione dei principi contabili, verranno definiti il contenuto minimale dei bilanci, le loro modalità di redazione e gli obblighi concernenti le modalità di certificazione e/o revisione contabile dei bilanci stessi.

Art. 27 – Marchio

L'Associazione è contraddistinta dalla sigla "F.M.P.I." e da un marchio regolarmente registrato.

La sigla ed il marchio sono segni distintivi e di immagine dell'Associazione. Tutti i Soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione.

E' fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione della Segreteria Federale.

Art. 28 – Regolamenti

I Regolamenti definiscono le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse.

TITOLO IX – Norme finali

Art. 29 – Scioglimento della Federazione

In caso di scioglimento della Federazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 30 – Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

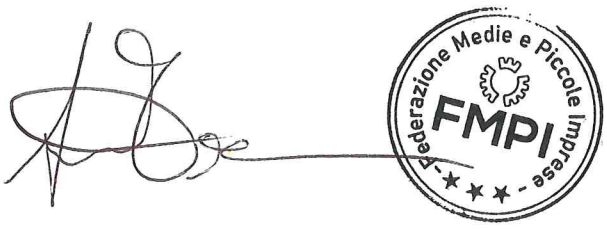

3	1053	10/06/2022	0,00 426,00	**TEV22L001053000NE** *codice identificativo* *per eventuali adempimenti successivi*

0,00

426,00

EURO 426,00 TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEV